

Dal periodo d'imposta in corso al 2013, per effetto di quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2014, per poter utilizzare in compensazione "orizzontale" tramite Mod. F24, il credito superiore a €15.000, relativo a:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- IRAP;

il contribuente deve richiedere l'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione dalla quale il credito stesso è emerso. Non è invece richiesta l'apposizione del visto di conformità in caso di riporto del credito nell'anno successivo (compensazione verticale).

Il limite di 15.000 euro deve essere considerato in maniera autonoma per ogni tipologia di credito d'imposta e non per ogni tipo di dichiarazione.

Per cui, se esiste un credito IRPEF di €20.000 e si utilizza in compensazione un importo superiore a €15.000, è necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità.

Viceversa se dal Mod. UNICO risultano più imposte a credito, ciascuna delle quali di importo inferiore a €15.000, non è necessaria l'apposizione del visto.

Considerato che l'Agenzia ha fornito i primi chiarimenti sul tema del visto di conformità solo lo scorso 25.09.2014 della Circolare n.28/E, molti professionisti che hanno vistato le dichiarazioni, si sono trovati nella condizione di non aver completato i controlli richiesti. In questo specifico caso nessun risvolto negativo si ha se l'integrazione delle verifiche da parte del professionista abilitato non fa emergere alcuna criticità rilevante.

Se invece non fosse così si possono generare due situazioni difficili:

- l'errore individuato è ravvedibile. È il caso del contribuente che si accorge di un errore e intende presentare una dichiarazione integrativa per rettificare una dichiarazione regolarmente presentata e vistata.

In tal caso le conseguenze dipendono dal tipo di inesattezza operata:

1. se gli errori riguardano i controlli che deve eseguire chi attesta, allora la dichiarazione integrativa a sua volta vistata può essere presentata con le normali regole;
2. se le verifiche avrebbero dovuto evidenziare l'errore, allora ci si trova davanti a un "visto infedele", con la conseguenza che:
  - si deve procedere al "ravvedimento per "visto infedele";
  - si deve procedere al ravvedimento sull'errore, riabilitando la correttezza del credito portato in compensazione.

Se invece l'errore è a favore del contribuente si dovrà presentare una dichiarazione "integrativa a favore" e non spetterà alcuna sanzione né in capo al contribuente né in capo al professionista.